



CITTÀ DI FENESTRELLE
CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO

10060 FENESTRELLE TO / VIA ROMA, 8 / TELEFONO 0121 83910 / e-mail: comune.fenestrelle@alpimedia.it

ORDINANZA N. 12/2025

OGGETTO: DIVIETO DI TRANSITO PEDONALE SULLA SCALINATA TRA VIA UMBERTO I E VIA BORGATA CHAMPS DEL CAPOLUOGO.

IL SINDACO

Vista la necessità di vietare, in relazione all'esecuzione dei lavori di separazione acque bianche e nere, ammodernamento dell'acquedotto e rifacimento della pavimentazione della scalinata di collegamento tra Via Umberto I e Via Borgata Champs del capoluogo, esecutore dei lavori la ditta Jourdan Roberto con sede a Roure, B.ta Gleisolles 30;

Visto il "Nuovo Codice della Strada", emanato con D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285;

Visto il "Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della Strada", emanato con D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495;

Atteso che rimane garantito l'accesso alle proprietà ubicate sulla scalinata tra via Umberto I e Via Borgata Champs, e comunque l'area interessata dal cantiere;

Ritenuto, anche a tutela del patrimonio stradale, per motivi di sicurezza pubblica e di pubblico interesse nonché per esigenze di carattere tecnico, di dovere dare corso al provvedimento;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

ORDINA

1) Il transito pedonale sulla scalinata in oggetto è temporaneamente vietato come segue:

**DALLE 8,00 DEL LUNEDI' 9 GIUGNO 2025 FINO ALLE 18,00 DEL VENERDI' 20 GIUGNO 2025 E COMUNQUE FINO ALLA FINE DEI LAVORI;
LIMITATAMENTE AL TRATTO INTERESSATO DALLE OPERAZIONI DI CANTIERE.**

2) Il richiedente la presente ordinanza è incaricato dell'apposizione della segnaletica stradale, ai fini di rispettare le norme del codice della strada ed il relativo regolamento sopra richiamato.

2) Il richiedente ha altresì l'onere di avvisare, con idonea informativa scritta, in maniera progressiva, **almeno 48 ore prima dell'effettivo inizio dei lavori**, le attività economiche con accesso sulla suddetta via dell'effettiva interdizione al traffico nel tratto di strada adducendo alle medesime, avendo particolare riguardo a presegnalare la chiusura all'imbocco della strada a valle ed a monte

3) Il personale dell'ufficio di Polizia Municipale, e gli altri agenti della Forza Pubblica, sono incaricati della vigilanza per l'esatta osservanza della presente ordinanza.

- 4) A norma dell'articolo 3, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241 si avverte che, avverso la presente ordinanza, in applicazione dell'art. 29 del Codice del Processo Amministrativo, approvato con D.Lgs. 104/2010, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere per violazione di legge, incompetenza, eccesso di potere, ovvero in relazione alla natura dei segnali apposti, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale di Torino.
- 5) A norma dell'articolo 8 della stessa legge n. 241/1990, si rende noto che il responsabile del procedimento è il sottoscritto Responsabile del Servizio di Polizia Municipale, V.Comm. di P.L. Dott. Francesco Rocchietto.
- 6) Per le trasgressioni trovano applicazione le sanzioni previste dal Codice della Strada e dal relativo regolamento.

Dalla Residenza comunale, 05.06.2025

IL SINDACO
BOUQUET Michel
(firmato in originale)